

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo classificato come zone di protezione speciale per gli uccelli sufficienti territori per numero e superficie come per offrire una protezione a tutte le specie di uccelli elencate nell'allegato I della direttiva così come alle specie migratorie non menzionate nel suddetto allegato I, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1989, 79/408/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾;
- 2) condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE impone agli Stati membri l'obbligo specifico di classificare i territori come «zone di protezione speciale per gli uccelli» per la conservazione effettiva delle specie elencate nell'allegato I della detta direttiva e delle altre specie migratorie il cui arrivo è regolare, al fine di garantire la loro sopravvivenza e la loro riproduzione nella loro area di distribuzione. Quest'obbligo riguarda, come minimo, tutti i territori più adeguati, quanto al loro numero e alla loro superficie, per la conservazione delle specie interessate, tenendo conto delle loro necessità di protezione. Il numero sufficiente di zone di protezione speciale per gli uccelli viene determinato in base all'obiettivo perseguito.

Gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per determinare i territori che meglio rispondono alle esigenze elencate nell'art. 4 della direttiva, ma devono basare la loro valutazione esclusivamente su criteri scientifico-ornitologici. Nel caso della Spagna, l'inventario delle zone importanti per gli uccelli (important bird areas IBA) elaborato dalla Sociedad Española de Ornitología (società spagnola di ornitologia) nel 1998 (inventario SEO/Birdlife 98) contiene le informazioni più documentate e precise tra quelle disponibili per la definizione dei territori più adeguati per la conservazione e, in particolare, per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie importanti. Detto inventario si basa su criteri ornitologici equilibrati che consentono di indicare quali siano i luoghi più convenienti per garantire la conservazione di tutte le specie contemplate nell'allegato I e delle altre specie migratorie, e individua le zone prioritarie di conservazione degli uccelli in Spagna.

Il raffronto dei dati dell'inventario SEO/Birdlife 98 con le zone di protezione speciale per gli uccelli designate dal Regno di Spagna, sia per quanto riguarda tutto il territorio spagnolo sia mediante un'analisi più particolareggiata effettuata dalle Comunità autonome, consente di dedurre che il numero e la superficie dei territori classificati zone di protezione speciale per gli uccelli sono inferiori a quelli indicati dalla prova scientifica come i più adatti per offrire una protezione adeguata degli uccelli di cui all'art. 4 della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari con ordinanza 14 maggio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Enirisorse SpA e Sotacarbo SpA

(Causa C-237/04)

(2004/C 201/22)

Con ordinanza 14 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Enirisorse SpA e Sotacarbo SpA, il Tribunale di Cagliari ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se la norma di cui all'art. 33 L. 240/02 ha integrato un aiuto di stato incompatibile ai sensi dell'art. 87 del Trattato in favore della SOTACARBO SpA, ed inoltre attuato illegalmente, in quanto non notificato ai sensi dell'art. 88 del Trattato, par. 3;
- b) se la citata normativa è in contrasto con le regole di cui agli artt. 43, 44, 48, 49 e ss. del Trattato, in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004

(Causa C-250/04)

(2004/C 201/23)

Il 14 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Georgios Zavvos e Michael Shotter, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE ⁽¹⁾, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni di cui si tratta alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.